



FEDERCHIMICA

AVISA

Gruppo Pitture e Vernici
Settore "Rivendita Linea Casa"



La nuova
normativa
di riduzione
delle emissioni
di **COV**

C o m p o s t i O r g a n i c i V o l a t i l i

COV

Introduzione alla nuova normativa

Questo opuscolo è stato redatto dal Settore "Rivendita Linea Casa" del Gruppo Pitture e Vernici di **AVISA**, Associazione di Settore della Federazione Nazionale dell'Industria Chimica (Federchimica).


Destinato ai rivenditori e distributori di prodotti vernicianti per l'edilizia professionale ed il "fai-da-te" si propone di aiutare gli

operatori a conoscere meglio le nuove norme sui COV nei prodotti vernicianti che entreranno in vigore nel 2007. Sebbene esso sia stato predisposto con la maggior cura possibile né il settore, né Federchimica, né AVISA/Gruppo Pitture e Vernici possono essere ritenuti responsabili di eventuali errori od omissioni.

COV

COV

Cosa sono i COV



I COV (Composti Organici Volatili) sono agenti che, evaporando, inquinano l'ambiente.

I COV (Composti Organici Volatili), sono sostanze o preparati contenuti nei prodotti vernicianti sia a base solvente sia a base acqua. Data la loro natura chimica, essi sono responsabili della creazione di alcuni fenomeni

di inquinamento atmosferico. Per queste ragioni sia l'Unione Europea sia gli Stati Membri hanno deciso di regolamentare l'utilizzo di prodotti, quali le vernici, che li contengono, al fine di diminuire la quantità di COV emessi nell'aria.

La novità legislativa



La direttiva comunitaria stabilisce i valori limite di COV per ogni tipologia di prodotto.

Il decreto legislativo n. 161 del 27 marzo 2006 recepisce in Italia la Direttiva 2004/42/CE che sostanzialmente definisce delle categorie omogenee di prodotti e detta, per ciascuna di esse, dei limiti di concentrazione massima di COV. Tali limiti entreranno in vigore in due fasi: dal 1° gennaio 2007 (prima fase) e dal 1° gennaio 2010

(seconda fase) con valori ancora più restrittivi. La legge prende, inoltre, in considerazione la fase di "immissione sul mercato" dei prodotti vernicianti e cioè la cessione a terzi, sia a titolo oneroso sia a titolo gratuito, dei prodotti in questione. In tal senso sono equiparati per legge sia i produttori sia i distributori.

I prodotti interessati

Sono regolati dalle nuove norme:

- i prodotti vernicianti immessi sul mercato inclusi nell'elenco di cui all'Allegato I del decreto (vedi Tab. 1 di questo opuscolo) destinati ad essere applicati a scopo

decorativo, funzionale o protettivo sui manufatti edilizi e sulle relative finiture o sugli impianti e sulle strutture connessi a tali manufatti (esempio porte, finestre, pavimentazioni, ecc.).

- I prodotti per carrozzeria



Due le categorie coinvolte: i prodotti per manufatti edilizi ed i prodotti per carrozzeria.

COV

I limiti di COV

I limiti di legge della concentrazione in grammi/litro di COV, riportati nella tabella sottostante, si riferiscono al **prodotto pronto all'uso**. E' pronto all'uso il prodotto che non necessita di operazioni di miscelazione per essere utilizzato. Se il prodotto non è pronto all'uso, il limite si riferisce

al **prodotto già diluito/miscelato**. Come si può vedere, la legge indica, per ogni categoria di prodotti, i limiti di COV (espresso in g/l) sia del prodotto formulato a Base Acqua (BA) sia del prodotto formulato a Base Solvente (BS). E' anche possibile vedere come i limiti cambieranno dal 2007 al 2010.

Valori limite del contenuto di COV*

Prodotti		Base	dal 1-1-07	dal 1-1-10
A	Pitture opache per pareti e soffitti interni	BA	75	30
		BS	400	30
B	Pitture lucide per pareti e soffitti interni	BA	150	100
		BS	400	100
C	Pitture per pareti esterne di supporto minerale	BA	75	40
		BS	450	430
D	Pitture per finiture e tamponature da int/est per legno, metallo o plastica	BA	150	130
		BS	400	300
E	Vernici e impregnanti per legno per finiture interne ed esterne	BA	150	130
		BS	500	400
F	Impregnanti non filmogeni per legno	BA	150	130
		BS	700	700
G	Primer	BA	50	30
		BS	450	350
H	Primer fissanti	BA	50	30
		BS	750	750
I	Pitture monocomponenti ad alte prestazioni	BA	140	140
		BS	600	500
J	Pitture bicomponenti ad alte prestazioni	BA	140	140
		BS	550	500
K	Pitture multicolori	BA	150	100
		BS	400	100
L	Pitture per effetti decorativi	BA	300	200
		BS	500	200

Legenda

BA Base Acqua
BS Base Solvente

*Valore limite espresso in g/l di prodotto pronto all'uso

L'etichetta

I prodotti vernicianti come sopra dovranno riportare in etichetta tre indicazioni:

- la categoria di appartenenza del prodotto, secondo le definizioni di cui all'Allegato I (allegato A della Direttiva 2004/42/CE)
- il valore limite di COV per quella categoria di prodotto

- il contenuto massimo di COV, espresso in g/l, dello specifico prodotto, pronto all'uso, che si sta etichettando. Per effettuare il calcolo dei COV nei prodotti pronti all'uso, si prendono i valori di diluizione riportati nelle indicazioni d'uso del prodotto.

La tintometria

Il decreto dispone limiti di concentrazione di COV sui prodotti pronti all'uso. I produttori di vernici etichetteranno in conformità al decreto le proprie basi tintometriche in funzione dei propri formulati.

Risulta pertanto evidente che qualsiasi miscelazione che non tenga conto di queste indicazioni (in termini di

quantità massime di coloranti ammessi e di tipologia di colorante da utilizzare) esula dalla responsabilità del produttore.

Nei casi in cui la base tintometrica non sia un prodotto di cui all'Allegato I (c.d. "base tecnica"), la responsabilità dell'etichettatura e dell'immissione sul mercato è in capo al tintometrista.



Il D. lgs. n° 161 regola la materia tintometrica.

COV

Le scadenze



Due le date per adeguarsi alle nuove disposizioni: 01/01/2007 e 01/01/2010

I prodotti fabbricati entro il 31/12/2006, che non rispettano le concentrazioni di cui alla prima fase, possono essere immessi sul mercato fino al 31/12/2007 sia da parte dei produttori sia da parte dei distributori.

In maniera analoga, i prodotti fabbricati entro il 31/12/2009, che non rispettano le concentrazioni di cui alla seconda fase, possono essere

immessi sul mercato fino al 31/12/2010.

Superate tali date limite, per ciascuna fase, né i produttori né i rivenditori potranno più immettere sul mercato prodotti non conformi. E' ritenuta motivo di non conformità anche la non corretta etichettatura del prodotto, quand'anche il prodotto rientrasse nei limiti di emissione.

Le sanzioni

Il decreto legislativo contiene sanzioni sia penali (l'arresto fino a due anni), sia amministrative

(ammenda da diecimila euro a cinquantamila euro) per diversi casi previsti.

Le deroghe

A partire dal 1 gennaio 2007 i prodotti vernicianti per edilizia con contenuti di COV non conformi ai limiti indicati nel Decreto Legislativo potranno ancora essere prodotti e venduti senza limiti di tempo, ma unicamente per la verniciatura in impianti dotati di autorizzazione alle emissioni in atmosfera. Per questi

prodotti il produttore potrà riportare sulla latta un'etichetta con l'indicazione del tipo "Per usi non regolamentati dal D. lgs. 161/2006".

I valori limite dell'allegato II non si applicano, inoltre, ai prodotti elencati nell'allegato I da utilizzare per il restauro o la manutenzione di edifici d'epoca, previa richiesta autorizzata dalle autorità competenti.



Alcune deroghe sono previste dal D. lgs. n° 161.

Le responsabilità della distribuzione

L'equiparazione di legge dei produttori e dei distributori ai fini dell' "immissione sul mercato" pone la filiera di fronte a responsabilità condivise che necessitano di stretta collaborazione.

I produttori sono parte attiva nella messa a punto di prodotti che rientrino nei

limiti di legge e che vengano correttamente etichettati.

La distribuzione dovrà farsi parte attiva nel conoscere e nel rispettare quanto richiesto dalla legge e nel gestire correttamente le rotazioni dei magazzini per rispettare le scadenze richieste.



La distribuzione è parte attiva nella corretta applicazione della normativa.

COV

Una sfida e un impegno per l'industria

L'adeguamento alle nuove norme costituisce per i produttori di vernici un notevole impegno in termini di innovazione e sviluppo di prodotti a minor impatto ambientale. L'industria

intende ribadire il proprio continuo e fattivo contributo allo sviluppo sostenibile e, al tempo stesso, l'attenzione rivolta alle problematiche della distribuzione.

Tab. 1: Le Classi di legge per i prodotti per edilizia (Allegato I - D. lgs. n°161/2006)

- A** pitture opache per pareti e soffitti interni: rivestimenti per interni destinati ad essere applicati su pareti e soffitti, con grado di brillantezza (gloss) (minore o uguale) 25@60°;
- B** pitture lucide per pareti e soffitti interni: rivestimenti per interni destinati ad essere applicati su pareti e soffitti, con grado di brillantezza (gloss) > 25@60°;
- C** pitture per pareti esterne di supporto minerale: rivestimenti destinati ad essere applicati su pareti esterne in muratura, mattoni o stucco;
- D** pitture per finiture e tamponature da interni/esterni per legno, metallo o plastica: rivestimenti che formano una pellicola opaca, destinati ad essere applicati su finiture e tamponature. Tali prodotti sono concepiti per i supporti di legno, metallo o plastica; sono inclusi i sottofondi e i rivestimenti intermedi;
- E** vernici ed impregnanti per legno per finiture interne/esterne: rivestimenti che formano una pellicola trasparente o semiopaca, destinati ad essere applicati sulle finiture di legno, metallo e plastica a fini decorativi e protettivi; sono inclusi gli impregnanti opachi per legno, come definiti dalla norma EN 927-1 nell'ambito della «categoria semistabile», ossia i rivestimenti che formano una pellicola opaca utilizzati a fini di decorazione e protezione del legno dagli agenti atmosferici
- F** impregnanti non filmogeni per legno: impregnanti per legno che, secondo la norma EN 927-1:1996, hanno uno spessore medio inferiore a 5(micron)/mm, misurato secondo il metodo 5A della norma ISO 2808:1997;
- G** primer: rivestimenti con proprietà sigillanti e/o isolanti destinati ad essere utilizzati sul legno o su pareti e soffitti;
- H** primer fissanti: rivestimenti destinati a stabilizzare le particelle incoerenti del supporto o a conferire proprietà idrorepellenti e/o a proteggere il legno dall'azzurratura;
- I** pitture monocomponenti ad alte prestazioni: rivestimenti ad alte prestazioni a base di materiali filmogeni, concepiti per applicazioni che richiedono particolari prestazioni (ad esempio, applicazioni quali lo strato di fondo e lo strato di finitura per plastica, lo strato di fondo per supporti ferrosi o per metalli reattivi come lo zinco e l'alluminio, le finiture anticorrosione, i rivestimenti per pavimenti, compresi i pavimenti in legno e cemento, ovvero prestazioni quali la resistenza ai graffi, la resistenza alla fiamma e il rispetto delle norme igieniche nell'industria alimentare e delle bevande o nelle strutture sanitarie);
- J** pitture bicomponenti ad alte prestazioni: rivestimenti destinati agli stessi usi delle pitture monocomponenti di cui al punto i), ai quali e' aggiunto un secondo componente (per esempio, le ammine terziarie) prima dell'applicazione;
- K** pitture multicolori: rivestimenti impiegati per ottenere un effetto bicolore o multicolore direttamente dalla prima applicazione;
- L** pitture per effetti decorativi: rivestimenti impiegati per ottenere particolari effetti estetici su supporti appositamente preventrati o su basi, e successivamente trattati durante la fase di essiccazione.

Gli associati

Il presente opuscolo è a cura delle imprese associate ad AVISA Gruppo Pitture e Vernici settore “Rivendita Linea Casa”



Aderiscono all'iniziativa, tra le aziende associate ad AVISA, le seguenti:



Federchimica – AVISA
Gruppo Pitture e Vernici
Via Giovanni da Procida 11
20149 MILANO MI
Tel. 00 39 02 34 56 51
e-mail: avisa@federchimica.it